

Per una rilettura della tratta degli schiavi nell'Ottocento

Quale diritto per l'abolizione della tratta e del commercio di esseri umani? È con questo quesito che Claudia Storti introduce le sue *Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, sottotitolo a *Economia e politica vs libertà*. Un volume necessario, che segna un punto di svolta nella storiografia giuridico-economica della tratta e, contestualmente, contribuisce a scuotere qualsiasi rimozione tanto della schiavitù come esperienza criminale delle nazioni cristiane d'Europa quanto delle imprese coloniali tra Africa e Americhe.

L'indagine si muove tra Sette e Ottocento, allorquando il fenomeno della tratta degli schiavi cominciò a emergere da una prudente «invisibilità» alla quale era stato consegnato. Una storia, dunque, in cui l'opinione pubblica dei paesi occidentali conquista un ruolo determinante, trainante per certi aspetti rispetto a una graduale presa di coscienza del fenomeno e a una sua necessaria ri-razionalizzazione giuridica.

Sullo sfondo, il mutare dei contesti politici e istituzionali e l'osservazione di come gli eventi abbiano inciso sul ripensamento delle categorie giuridiche in uso, impongono una repentina revisione. In particolare, il ragionamento di Claudia Storti si ferma sulla necessità avvertita nel diciannovesimo secolo di riprendere le misure alla dignità e alla libertà dell'essere umano, riqualificando il discorso giuridico sulle servitù oltre ogni resistenza di «vecchio regime».

Tutto passa attraverso il potente filtro della rivoluzione francese, della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, della dichiarazione d'indipendenza americana, e finisce sul banco di prova dell'Ottocento, nelle mani di prolifici giuristi, veri nuovi protagonisti della scienza del diritto internazionale. Tante le contraddizioni che l'Autrice registra, in un costante contrappunto tra dimensione nazionale e internazionale della definizione del fenomeno. Da una parte la costruzione e il consolidamento degli Stati-nazione, l'impermeabilità della sovranità statale, la libertà, l'indipendenza, il fondamento del principio di nazionalità e di auto-determinazione dei popoli; dall'altra, le spinte coloniali, la *first global competition*, le perduranze della schiavitù e della tratta funzionali al rafforzamento delle ambizioni di dominio delle nazioni europee sul mondo conosciuto.

Un'attenzione è rivolta poi alle origini: nel quadro di un ragionamento più ampio che prende avvio dall'interpretazione medievale del diritto romano sul rapporto libertà-servitù, il diritto delle genti dei popoli cristiani diventa terreno fertile di confronto sul trattamento e sulla deportazione degli indigeni agli inizi dell'età moderna. Se infatti c'è un tempo in cui quel «diritto di schiavitù», scriveva Montesquieu, «non si crederebbe mai che fosse stata la pietà a stabilir[lo]»¹; ce n'è un altro in cui una Bolla pontificia, la *Veritas ipsa* di Papa

* A proposito di *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 187, ISBN 9788892129726.

¹ Alludendo al fatto che si volle che i prigionieri «fossero schiavi perché non li si uccidesse» o che i debitori potessero vendere sé stessi per non essere malmenati dai creditori o ancora alla prerogativa dei padri schiavi di assicurare la vita ai figli che non si potevano più mantenere», vedi C.-L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli, Milano 2019, p. 402.

Paolo III, sanziona con la scomunica la riduzione in schiavitù di «tutte le genti» che i Cristiani avessero «incontrate», fungendo così da contrappeso nel dibattito sulla liceità della conquista delle Americhe e sul trattamento degli Indios del nuovo mondo, già oggetto di disputa tra alcune delle grandi personalità fiorite intorno alla scuola teologico-giuridica di Salamanca (si pensi a quella, celebre, di Valladolid, tra Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepulveda). C'è un tempo per il *Code Noir* e per il progetto 'paternalistico' di Luigi XIV (1685), di un controllo sulla tratta nelle colonie francesi d'oltreoceano rappresentato come volontà di soccorrere gli schiavi nelle loro necessità; c'è un tempo, d'altro canto, per una persistente «invisibilità» del fenomeno, anche allo slancio intellettuale del giusnaturalismo. Nel Settecento, infatti, si alimentano nuovi regimi di differenziazione e di esclusione dell'Altro che rafforzano il pregiudizio del colore e rifondano le ragioni del commercio di esseri umani e, dunque, della schiavitù. Si impone un diritto delle assicurazioni, a veder salvi gli interessi di armatori e impresari di tratta, mentre l'uomo africano ritorna 'cosa'. Si dovrà attendere l'Ottocento per un risveglio della morale, per un'interrogazione vivace del dibattito politico, per la proposta, grazie agli sforzi straordinari delle associazioni e «all'impulso di qualche mente illuminata», della proibizione del traffico di schiavi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Per Claudia Storti è qui che si apre il tempo per il coraggioso contrasto alle *lobbies* di imprenditori e commercianti di zucchero e cotone e, infine, per un primo vero cambio di passo con le leggi abolitive della tratta, in attesa di una loro rivoluzionaria e partecipata applicazione. Questo nonostante i limiti del diritto convenzionale. Meglio sarebbe stato il riconoscimento da parte della *comitas gentium* (e del nuovo diritto internazionale) di un principio 'naturale' (e fondante) come quello della libertà individuale. Nell'attesa però di una rivoluzione politica, di un ripensamento del sistema delle fonti del diritto internazionale e, non ultimo, dell'ideazione di nuovi strumenti di intervento da adottarsi presso tutti i paesi attraverso il consolidamento delle reti del diritto convenzionale, l'intuizione del mondo anglosassone, comunque rivoluzionaria, di guardare alla questione da un'altra prospettiva, non puntando cioè direttamente all'abolizione della schiavitù ma al risultato 'minore' di vietare la tratta, riuscì a spiazzare le parti coinvolte e a incidere come mai prima d'allora su interessi politico-economici dichiarati e latenti, colpendo alle radici il fenomeno della schiavitù. In meno di un cinquantennio si riuscì infatti nell'intento di smuovere il pregiudizio razziale nei confronti degli uomini di origine africana, avviando quella che l'Autrice definisce la «tortuosa e lentissima» abolizione della tratta atlantica, vicenda «estremamente complessa» per il coinvolgimento di ragionamenti disciplinari differenti, comunque strettamente intersecati tra loro.

I primi interventi abolitivi ebbero come effetto immediato quello di vivacizzare il dibattito internazionale: fecero scuola, in particolare, le posizioni del nuovo diritto rispetto alle controversie sulle navi negriere, dove gli interessi delle parti si contrapponevano violentemente ai principi fondativi di libertà e umanità della comunità internazionale; solo più tardi si arrivò alla 'sostanziale' assimilazione del traffico al crimine internazionale di pirateria. Punto d'osservazione interessante (e avvincente, nella narrazione dell'Autrice) è quello delle 'cause celebri', una serie di vertenze giudiziarie sul commercio di esseri umani scaturite dal blocco, dalla perquisizione o dalla confisca di navi negriere sospettate di trasportare schiavi, vascelli inglesi, statunitensi o battenti bandiera straniera che furono teatro di violenze e soprasi interrotti e portati a giudizio negli Stati Uniti tra gli anni Venti

e gli anni Quaranta dell'Ottocento. Tutti i processi furono condizionati da contingenze politiche e, in particolare, dalla necessità di evitare conflitti tra Stati, ragione per cui il loro svolgimento fu «straordinariamente contrassegnato» dal coinvolgimento di governi e diplomazie: da una parte, la posizione di forza degli Stati Uniti per la piena legittimità del blocco delle navi negriere e delle procedure impiegate dai vascelli di Stato in attuazione delle leggi e nel rispetto dei principi generali e universali di umanità e giustizia; dall'altra, gli Stati di armatori e mercanti di schiavi, convinti dell'assoluta congruità di tale commercio con i principi generali del diritto delle genti, con le consuetudini su servitù e schiavitù, oltre che sostenitori dell'assoluta libertà di ciascuno Stato di decidere la propria politica in assenza di un'adesione a convenzioni internazionali contro la tratta. Nella rassegna dell'Autrice finiscono i casi *Jeune Eugénie*, *Antelope* e *Amistad*, «ultima fatica» di John Quincy Adams. Ciò che Claudia Storti restituisce, in ognuna di queste storie, è la sofferenza delle vicende oggetto di vertenza, le difficoltà della difesa, pur appassionata, nel costruire argomentazioni utili, la consapevolezza che pian piano stava maturando circa il fatto che il principio di libertà naturale avrebbe potuto prevalere solo se ciascuno Stato avesse deciso infine di riconoscere nel proprio diritto interno il diritto di libertà come elemento dello *status* di ogni persona, sia questa suddita o straniera.

Il ragionamento dell'Autrice si spinge fino al Novecento, all'iter della *Slavery Convention* di Ginevra (1926) fino alla sua ratifica da parte dell'ONU nel 1953, al 1955, anno della sua entrata in vigore, dieci anni dopo l'istituzione del tribunale internazionale di Norimberga (e della menzione della schiavitù e della deportazione nell'elenco dei crimini contro l'umanità) e sette anni dopo la dichiarazione universale dei diritti umani, con un primo articolo a sancire il principio che ogni uomo nasce libero e ha uguale libertà e diritti, e un articolo quattro a escludere e proibire schiavitù e tratta. Prosegue poi con un salto nell'attualità, guardando al ruolo del diritto e delle istituzioni internazionali nella tutela dei diritti umani, nella consapevolezza per cui nonostante tanto si sia fatto e si continui a fare, ad ora «contingenti rapporti di equilibrio nelle relazioni internazionali» e «talora ben camuffati» interessi di carattere economico e politico continuano a restare prevalenti, affievolendone l'impatto. Purtroppo, scrive l'Autrice, le ricerche sulle nuove forme di traffico e detenzione di esseri umani, sovente legate anche al fenomeno delle migrazioni, «attestano una realtà drammatica, in considerazione della quale possiamo escludere che tratta e schiavitù siano soltanto una reminiscenza del passato». L'amarezza nel constatare le resistenze del fenomeno della schiavitù e della tratta, e la percezione di un rischio sempre più concreto «di arretrare ancor più rispetto a quanto credevamo di aver superato dopo le tragedie della prima metà del secolo scorso» fanno da contrappeso alla speranza dello storico del diritto che, come scrive Claudia Storti, può col suo instancabile lavoro continuare a fornire strumenti utili ai giuristi e ai *decision makers* «per affrontare con maggior spirito critico e sensibilità le sfide del mondo globalizzato», mettendo a punto «'armi' del diritto e 'nuove' strategie» di *governance* capaci di affermare senza condizioni e fuori dal tempo i diritti delle persone e delle comunità più deboli.

Eliana Augusti
Università del Salento
eliana.augusti@unisalento.it